

STATUTO TIPO PER ASSOCIAZIONE

Il presente documento vuole rappresentare uno strumento utile per quanti intendono richiedere il riconoscimento di personalità giuridica dell'associazione cui fanno parte o che intendono costituire.

Nell'ambito del procedimento di riconoscimento di personalità giuridica, il competente Settore ha il compito, tra gli altri, di valutare la conformità alle norme del codice civile dello Statuto dell'Associazione che chiede il riconoscimento.

Lo Statuto-tipo che segue contiene indicazioni e suggerimenti per la redazione di uno Statuto conforme alle norme del codice civile in materia di persone giuridiche.

*Se l'Associazione intende acquisire la qualifica di ONLUS oppure è un'Associazione di Volontariato o un'Associazione sportiva dilettantistica, lo Statuto-tipo andrà **integrato** con tutte le disposizioni necessarie secondo la normativa vigente in materia di ONLUS, Volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche.*

Dalla bozza di Statuto tipo utilizzata andranno chiaramente espunti tutti i rinvii alle note esplicative in essa contenute.

STATUTO TIPO PER ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata ".....".
2. L'Associazione ha sede in, in via¹,
3. L'Associazione e' retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.
4. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati.
5. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.²

Articolo 2 – Scopo

1. L'Associazione ha per finalità :
 - a.....
 - b.....
2. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone di svolgere tra l'altro le seguenti attività:
 - a.....
 - b.....

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è(es. decennale, illimitata, ecc)

¹ In Statuto può essere inserito anche solo l'indicazione del Comune ove è ubicata la sede dell'Associazione e non già l'indirizzo preciso. In questo caso l'eventuale cambiamento di sede all'interno del medesimo Comune non comporterebbe modificazione dello Statuto.

² Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 361/2000 e dell'art. 2 della legge regionale 3/1994, la Regione è competente per il riconoscimento della personalità giuridica nei confronti di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione. Qualora i suddetti enti operino in materie non di competenza regionale oppure nell'ambito di più regioni o in ambito nazionale, competente al riconoscimento della personalità giuridica sarebbe la Prefettura del luogo in cui ha sede l'ente.

Eliminato: e non anche l'indirizzo completo

Articolo 4 - Associati

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati³.
2. Tutti coloro i quali intendono entrare a far parte dell'Associazione devono presentare apposita domanda.
3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato⁴.
4. Contro la decisione motivata del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso all'Assemblea.
5. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà di genitore. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.⁵

Eliminato: , in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

Articolo 5 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno⁶ nonché a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi secondo le rispettive competenze.
2. Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale⁷, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La quota associativa versata non può, in alcun caso, essere ripetuta o rivalutata.

Eliminato: trasferita a terzi

Articolo 6 - Diritti degli associati

1. La qualità di associato da diritto di partecipazione alle Assemblee nonché diritto di voto, attivo e passivo.
2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.
3. La qualità di associato da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento interno.

³ Costituisce una prassi comune da parte delle Associazioni quella di prevedere in Statuto diverse categorie di associati (fondatori, ordinari, onorari,...). Tali categorie possono essere ammesse soltanto in quanto non comportino trattamenti differenti in merito ai diritti e ai doveri dei soci. Secondo la giurisprudenza, infatti, in materia di associazioni vige il principio di uguaglianza che richiede la parità di diritti e di doveri fra gli associati. Sono da considerarsi sicuramente illecite disposizioni statutarie che attribuiscono a determinati associati la carica di amministratore, che privano determinate categorie di associati del diritto di voto, che attribuiscono un numero di voti proporzionale al contributo versato, o il voto plurimo, ...

Lo Statuto deve stabilire le condizioni e i requisiti per l'ammissione ad associato (ad esempio: tutti coloro che condividono le finalità, lo spirito e gli ideali dell'Associazione; dotati di una irreprensibile condotta morale e civile; solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali; ecc...)

⁴ Il Consiglio Direttivo valuta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione stabiliti in Statuto e ne da conto nel relativo provvedimento .

⁵ Lo Statuto può anche stabilire espressamente la trasmissibilità (art. 24 c.c.).

⁶ Le Associazioni sono libere di dotarsi di un regolamento interno per strutturare maggiormente nel dettaglio la propria organizzazione interna. Detto regolamento interno dovrà comunque contenere disposizioni conformi e coerenti a quelle statutarie.

⁷ Possono essere previsti, oltre alla quota annuale, anche eventuali versamenti di contributi straordinari. Lo Statuto può prevedere anche l'obbligo degli associati di conferire la propria opera personale oltre al contributo in danaro oppure in alternativa ad esso.

Articolo 7 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per⁸:
 - a) recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo;
 - b) morosità protrattasi per oltre⁹..... ,dalla scadenza del termine per il versamento della quota associativa;
 - c) esclusione nei confronti dell'associato che¹⁰..... ;
 - d) scioglimento dell'Associazione.
2. L'esclusione dell'associato per gravi motivi ai sensi della lettera c) è deliberata dall'Assemblea¹¹. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed indicare in modo specifico il fatto o i fatti che vengono addebitati all'associato escluso.
3. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria¹² entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione. ¹³

Articolo 8 - Organi

1. Gli organi sociali¹⁴ sono:
 - a) l'Assemblea generale degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo.

⁸ L'elencazione vale esclusivamente a titolo di esempio.

⁹ Ad esempio: tre mesi :

¹⁰ Ad esempio: commette azioni ritenute gravemente disonorevoli entro e fuori dell'Associazione; che con la sua condotta costituisce grave ostacolo al buon andamento del sodalizio o provoca grave danno all'Associazione.

¹¹ Lo statuto può derogare, stabilendo la competenza del Consiglio Direttivo in materia di esclusione dell'associato.

¹² Art. 24 c.c.

¹³ L'Associazione ha la possibilità di optare per la risoluzione non giudiziale delle controversie derivanti dal rapporto associativo , tra cui quelle in caso di esclusione dell'associato, attribuendo la competenza a risolvere tali controversie ad uno o più arbitri secondo le norme del codice di procedura civile di cui agli art.. 806 e ss. del codice di procedura civile. In tal caso deve essere previsto in Statuto che la nomina degli arbitri avvenga in maniera da assicurare la loro imparzialità (di norma è effettuata la nomina di un arbitro per parte e il terzo da parte del Presidente del Tribunale, oppure deve essere prevista la nomina degli arbitri da parte dell'Assemblea all'unanimità).

¹⁴ Assemblea, Presidente e Consiglio Direttivo sono organi necessari. Lo Statuto può prevedere anche come organi dell'Associazione il Collegio dei Revisori dei conti o Collegio Sindacale e il Collegio dei Provisori.

Articolo 9 – L'Assemblea: convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, formato dall'intera collettività degli associati. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno **un decimo**¹⁵ degli associati, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona legittimamente intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea nomina un segretario il quale redige il verbale dei lavori dell'Assemblea.
8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio¹⁶.
9. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Tutti i soci hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. Gli associati di minore età vengono all'uopo rappresentati dagli esercenti la potestà di genitore. Il diritto di voto è automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. Sono ammesse deleghe riferite a singole Assemblee purchè rilasciate per iscritto nei confronti di altro associato in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.¹⁷

¹⁵ Secondo la giurisprudenza l'art. 20 c.c. che prevede per la convocazione dell'Assemblea la richiesta da parte di un decimo degli associati è derogabile solo qualora si preveda un numero di soci inferiore e non superiore al fine della tutela delle minoranze assembleari.

¹⁶ E' il caso di Assemblea straordinaria per la modificazione dello Statuto.

¹⁷ Se l'Associazione conta un elevato numero di associati, può essere prevista la delega da parte di un numero superiore di associati. Se ritenuto opportuno, lo Statuto può escludere la possibilità di delega, in tal caso è necessario che l'esclusione sia espressamente prevista.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno giorni prima della data fissata dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno¹⁸,mesi/giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'anno successivo.
3. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
 - b) approvazione dei regolamenti interni;
 - c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - d) nomina degli organi dell'Associazione;
 - e) decisione del ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione;
 - f) adozione dei provvedimenti di esclusione nei confronti degli associati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c)¹⁹;
 - g) altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In seconda convocazione²⁰ l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 12- Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno giorni prima della data fissata dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) modificazione dello statuto;
 - b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

¹⁸ Art. 20 comma 1 c.c.

¹⁹ Nel caso in cui la relativa competenza sia stata attribuita all'Assemblea.

²⁰ Art. 21 primo comma c.c.

Articolo 13- Modificazioni statutarie

1. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare modificazioni allo Statuto dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà' degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea²¹. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 14- Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, e con l'approvazione di almeno 3/4 degli associati esprimerti il solo voto personale,²² con esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori e stabilisce, altresì, in ordine alla devoluzione dei beni residui in conformità con quanto previsto al comma 3. Tali deliberazioni devono essere assunte con le maggioranze di cui al comma 1.²³
3. Il patrimonio residuo è devoluto a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, da un minimo di.....ad un massimo di
2. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Presidente²⁴, il VicePresidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Può ricoprire cariche sociali l'associato maggiorenne, che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.²⁵
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.²⁶

²¹ Art. 21 secondo comma c.c. Possono essere stabiliti quorum inferiori che devono comunque garantire un'adeguata partecipazione all'Assemblea di modifica dello Statuto (si considera sufficiente a tal fine un quorum pari ad un terzo degli associati per la validità della seduta e deliberazione valida con il voto favorevole dei due terzi dei presenti).

²² Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione l'art. 21 terzo comma c.c. stabilisce tali quorum da intendersi come inderogabili.

²³ Art. 31 c.c. e art. 11 disp. Att. c.c.

²⁴ Lo Statuto può prevedere la nomina del Presidente direttamente da parte dell'Assemblea.

²⁵ In applicazione analogica dell'art. 2382 c.c. in materia di società. Lo Statuto può prevedere ulteriori condizioni o requisiti per la nomina a consigliere quali ad esempio il non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni similari.

²⁶ Lo Statuto può prevedere quorum inferiori per la richiesta di convocazione del Consiglio.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16- Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall'Assemblea.
2. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande d'ammissione degli associati;
 - b) determinare l'importo delle quote associative;
 - b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) indire le assemblee ordinarie e straordinarie;
 - d) redigere l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c)²⁷.

Articolo 17- Sostituzioni di amministratori²⁸

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione.
2. La nomina per sostituzione è sottoposta all'Assemblea, alla prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere alla nomina di un nuovo membro.
3. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, l'Assemblea deve essere al più presto convocata per procedere alla surroga dei consiglieri mancanti.
4. I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
5. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio Sinadacale) se nominato, o dal

²⁷ Nel caso in cui la relativa competenza sia stata attribuita al Consiglio Direttivo.

²⁸ In applicazione analogica dell'art. 2386 c.c. in materia di società.

Consiglio Direttivo decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18- Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Ha la responsabilità generale dell'Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa; sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica degli atti compiuti.
4. Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 19- Il VicePresidente

1. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
2. Il VicePresidente è membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Articolo 20 - Il segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e tiene i libri verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e come tesoriere²⁹ cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21- Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale;
 - b) dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - c) da eventuali fondi di riserva.
2. Il patrimonio deve conservare, per tutta la durata dell'Associazione, una consistenza adeguata al raggiungimento dello scopo e a garantire i terzi nei loro rapporti con l'Associazione stessa.

²⁹ Può essere previsto che l'incarico di Tesoriere venga espletato da persona diversa dal Segretario.

Articolo 22 – Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:
 - a) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e versate dagli associati;
 - b) dalle rendite derivanti dal patrimonio;
 - c) dai contributi di enti pubblici o privati, di persone fisiche, da lasciti e donazioni;
 - d) dai proventi derivanti da eventuali attività marginali e connesse con quelle istituzionali dell'Associazione.³⁰
2. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 23- Il bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 24- Anno finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 – Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio Sindacale)³¹

1. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio Sindacale) composto da membri scelti anche fra non aderenti all'Associazione, comunque iscritti nell'apposito Registro, che svolgono il proprio mandato a titolo gratuito.
2. La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore dei Conti.
3. Il Collegio ha il compito di :
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali;
 - b) verificare la consistenza di cassa;
 - c) procedere ad atti di ispezione o controllo;
 - d) rendere pareri in materia finanziaria e contabile all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo.
3. I componenti del Collegio partecipano alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

³⁰ L'elencazione vale esclusivamente a titolo di esempio.

³¹ La previsione di tale organo è rimessa alla volontà dell'Associazione.

Articolo 26 – Collegio dei Probiviri³²

1. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio dei Probiviri composto da membri scelti anche fra non aderenti all'Associazione che svolgono il proprio mandato a titolo gratuito.
2. La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di proboviro.
4. Il Collegio ha il compito di giudicare le vertenze tra i soci. Il Collegio dei Probiviri è organo di giustizia interna. Le sue decisioni esauriscono la loro efficacia nei rapporti tra i soci e tra i soci e l'Associazione senza pregiudicare il diritto del socio, laddove riconosciuto, di ricorrere all'autorità giudiziaria.
5. Le decisioni devono sempre essere motivate.

Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.

³² La previsione di tale organo è rimessa alla volontà dell'Associazione.